

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5369 del 16/10/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-301 del 22/02/2016 intestata a LAMIERAPIU' SOCIETA' COOPERATIVA per lo stabilimento di lavorazione e progettazione di manufatti in metallo, sia lamiere che tubi e tubolari sito in Comune di Cesena, Via Pitagora n. 551
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5566 del 16/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sedici OTTOBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-301 del 22/02/2016 intestata a LAMIERAPIU' SOCIETA' COOPERATIVA per lo stabilimento di lavorazione e progettazione di manufatti in metallo, sia lamiere che tubi e tubolari sito in Comune di Cesena, Via Pitagora n. 551

LA DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-301 del 22/02/2016 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAMIERAPIU' SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Comune di Cesena, Via Pitagora n. 551. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e progettazione di manufatti in metallo, sia lamiere che tubi e tubolari sito in Comune di Cesena, Via Pitagora n. 551."*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta in data 25/02/2016 con Atto Prot. Unione 7981;

Dato atto che la stessa è stata successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3867 del 12/10/2016 rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta in data 17/10/2016 e con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1622 del 02/04/2019 rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta in data 11/04/2019;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A "EMISSIONI IN ATMOSFERA", l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 23/05/2023, acquisita ai Prot. Unione 18122 e 18183 e da Arpae al PG/2023/95359, da **LAMIERAPIU' SOCIETA' COOPERATIVA**, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell' art.269 D.Lgs. 152/2006;
- Impatto acustico;

Viste le integrazioni trasmesse in data 31/05/2023, acquisite al Prot. Unione 19024 e da Arpae al PG/2023/96474;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che con Nota Prot. Unione 22425 del 26/06/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/111197, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale richiesta di integrazioni;

Visto che in data 18/07/2023 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Unione 25230 e da Arpae al PG/2023/126468;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 76836 del 07/06/2023, acquisita al PG/2023/99559, il Comune di Cesena ha espresso il seguente parere: *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 18/RAUA/2023 in cui è stata allegata una Dichiarazione, datata 30 settembre 2022, e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...), con attestato che l'attività in oggetto rispetta, nel periodo diurno in quanto non sono previste sorgenti attive nel periodo notturno, i valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell'Autorizzazione."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006: Rapporto Istruttorio acquisito in data 13/10/2023, ove è stata proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-301 del 22/02/2016 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAMIERAPIU' SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Comune di Cesena, Via Pitagora n. 551. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e progettazione di manufatti in metallo, sia lamiere che tubi e tubolari sito in Comune di Cesena, Via Pitagora n. 551."*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta in data 25/02/2016 con Atto Prot. Unione 7981, come segue:

- **l'ALLEGATO A vigente è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-301 del 22/02/2016 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LAMIERAPIU' SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Comune di Cesena, Via Pitagora n. 551. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione e progettazione di manufatti in metallo, sia lamiere che tubi e tubolari sito in Comune di Cesena, Via Pitagora n. 551."*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta in data 25/02/2016 con Atto Prot. Unione 7981, **come segue**:
 - **l'ALLEGATO A vigente è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-301 del 22/02/2016.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-301 del 22/02/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento è autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-301 del 22/02/2016, rilasciata dal SUAP in data 25/02/2016 prot. n. 7981, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3867 del 12/10/2016, rilasciata dal SUAP in data 17/10/2016 prot. n. 41302 e con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-1622 del 02/04/2019, rilasciata dal SUAP in data 23/04/2019 prot. n. 18900.

Con l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la Ditta richiede:

- ampliamento del reparto saldatura manuale (no inox) con aggiunta di n. 4 postazioni di saldatura (oltre alle tre attuali) e n. 2 isole robotizzate di saldatura (no inox) che saranno convogliate alla emissione autorizzata E3 "Saldatura (escluso acciaio inox)", che subirà un aumento del valore di portata da 3.900 Nmc/h a 16.000 Nmc/h;
- sostituzione dell'impianto di taglio laser, del relativo impianto di aspirazione e di abbattimento della emissione E5 "Taglio laser lamiera", che subirà un aumento del valore di portata da 3.200 Nmc/h a 4.000 Nmc/h;
- inserimento di una levigatrice che sarà convogliata alla nuova emissione E11 "Levigatrice" per la lamiera tagliata che presenta delle imperfezioni;

Si prende atto inoltre del fatto che il proponente ha comunicato l'avvenuta eliminazione della emissione E8 "Caldaia palazzina servizi" ad uso termico civile.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2023/108556 del 21/06/2023, e successivo aggiornamento PG/2023/136765 del 07/08/2023, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2023/108543 del 21/06/2023, e successivo aggiornamento PG/2023/136774 del 07/08/2023, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che le modifiche comportano anche l'emissione di sostanze pericolose (Cr VI e Ni) legate all'attività di taglio laser anche di acciaio inox (modifica dell'emissione E05 già autorizzata), ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta.

Con nota del 20/09/2023 acquisita al PG/2023/158928 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione come di seguito riportato (con

correzione dei refusi):

(...omissis...)

“Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

Emissioni esistenti ed invariata

EMISSIONI IN ATMOSFERA INVARIATE

EMISSIONE E01 – PANTOGRAFO (escluso acciaio inox)

EMISSIONE E02 – TAGLIO LASER LAMIERE

EMISSIONE E04 – TAGLIO LASER (TUBI/TUBOLARI)

EMISSIONE E06 – GENERATORE FRACCARO

EMISSIONE E07 – GENERATORE FRACCARO

EMISSIONE E09 – TAGLIO LASER (TUBI/TUBOLARI)

EMISSIONE E10 – TAGLIO LASER LAMIERE

Di queste emissioni si riconfermano i limiti e le prescrizioni precedentemente autorizzati nella atto di Aua DET-AMB-2019-1622 del 02/04/2019 che prevedeva limiti di emissione anche per CrVI e Ni nelle emissioni in cui veniva trattato acciaio inox

EMISSIONI IN ATMOSFERA MODIFICATE

EMISSIONE E03 - SALDATURA MANUALE + N 2 ROBOT DI SALDATURA (NO INOX)

Attualmente per l'emissione E03 l'impianto è costituito da 3 postazioni di saldatura dotate di braccio aspirante dei fumi di saldatura, la ditta dichiara che, a seguito dell'aumento di commesse di carpenteria/saldatura, intende aumentare le postazioni di saldatura manuale (da 3 postazioni si aggiungono 4 postazioni con un totale di 7 postazioni) il che comporta l'aggiunta di 4 calate per l'aspirazione dei relativi fumi. Inoltre, verranno convogliate all'impianto di aspirazione dei fumi 2 isole robotizzate di saldatura, con un aumento di portata precedentemente autorizzata da 3900 Nmc/h a 16000 Nmc/h.

La ditta dichiara che non vengono saldati materiali in acciaio inox, che il tipo e i quantitativi di FILO DI SALDATURA sono: NOVOFIL SG2 - NOVOFIL SG3 – 1.000 Kg/anno (4,5 Kg/g) e che durante le operazioni di saldatura vengono anche utilizzati una miscela protettiva costituita da Argon e CO2.

Le sostanze inquinanti emesse da tale attività sono rappresentate da Materiale Particellare, Ossidi di Azoto e Monossido di Carbonio come previsto al punto 4.13.20 “SALDATURA” dell'allegato 4/d dei criteri CRIAER

In conclusione si fissano i limiti e le prescrizioni sotto riportate

Segue Tabella di riferimento: Emissione E03

CARATTERISTICHE EMISSIONE E03	
Portata massima	16 000 Nmc/h
Altezza	9 m
Durata	8 h/g
Sezione	0,24 mq
Impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc

Ossido di azoto	5 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
frequenza autocontrolli	Monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto di emissione E03
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulle emissioni E03

EMISSIONE E05 - TAGLIO LASER LAMIERE

Al punto di emissione E05 la modifica consiste nella sostituzione del macchinario precedentemente installato con analogo ma caratterizzato da una maggiore velocità di taglio rendendo possibile un incremento di produttività. Il nuovo macchinario prevede un aumento di portata precedentemente autorizzata da 3200 Nmc/h a quella richiesta 4000 Nmc/h.

La ditta dichiara che non vi sono modifiche; sia alle fasi produttive e alle materie prime lavorate rispetto alla situazione attualmente autorizzata.

Le sostanze inquinanti normate sono rappresentate da materiale particellare, con limite di 10 mg/Nm Ossidi di Azoto 20 mg/Nm e Monossido di Carbonio 5 mg/Nm

L'attività è compresa al punto 4.13.16 "Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser" dell'allegato 4/d dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni in atmosfera (DETERMINAZIONE N. 4606 del 04/06/1999), che prevede l'installazione di un impianto di abbattimento delle Polveri. ed è compresa altresì all'allegato 4.31 punto 5. della DGR 2236/09 e s.m.i, che stabilisce il valore limite per le Polveri totali pari a 10 mg/Nmc.

La ditta a riguardo dichiara di installare un filtro a cartuccia con sistema di pulizia ad aria compressa in controcorrente; inoltre dalle integrazioni inviate la ditta specifica che tale cartucce sono di tipo M e che catturano il 99% delle polveri quindi con una percentuale di filtrazione >99% con concentrazioni all'emissione < 3 Mg/Nm³ Trattandosi di un impianto di abbattimento specificatamente previsto per questa macchina non si rilevano elementi ostativi.

In relazione alle soglie di rilevanza di cui ai metalli pesanti ed in particolare del Cr (considerato cautelativamente come CrVI) e al Ni, come nella precedente autorizzazione si confermano limiti di concentrazione in emissione degli stessi metalli.

In conclusione si fissano i limiti e le prescrizioni sotto riportate

Segue Tabella di riferimento: Emissione E05

CARATTERISTICHE EMISSIONE E05	
Portata massima	4000 Nmc/h
Altezza	9 m
Durata	15h/g
Sezione	0,12 mq
Impianto di abbattimento	Filtro a cartucce (presenza del pressostato differenziale)
Inquinanti	Concentrazione massima

<i>Polveri totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>20 mg/Nmc</i>
<i>Monossido di carbonio</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>CrVI + Ni</i>	<i>1 mg/Nmc</i>
<i>frequenza autocontrolli</i>	<i>Monitoraggio annuale</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *effettuare la messa a regime del punto di emissione E05,*
- *rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulle emissioni E05*

EMISSIONE NUOVA

EMISSIONE E11 - LEVIGATURA

Il nuovo punto di emissione E11 convoglierà in atmosfera le polveri derivanti dall'impianto di levigatura delle lamiere se necessarie dopo il taglio.

Le materie prime lavorate sono state quantificate in 250.500 kg/anno, suddivise in - Lamiere in Ferro: 200.000 kg/anno; - Lamiere in Acciaio Inox: 50.000 kg/anno; - Alluminio: 500 kg/anno.; e considerando i giorni lavorativi (240 g/anno) verranno lavorati circa 1.140 kg/giorno.

L'attività è compresa al punto 4.13.22 "Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura" dei Criteri CRIAER che stabilisce il valore limite per le Polveri pari a 10 mg/Nm³ e nel punto 4.31 della DGR 1769/2010 e smi dove si fissano i valori limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc.

Inoltre il CRIAER definisce che per tale attività deve essere installato un impianto di abbattimento per le polveri; la ditta ha dichiarato di predisporre come impianto di abbattimento un filtro a umido tipo Venturi.

Dalle integrazioni inviate la ditta specifica le caratteristiche richieste di tale impianto; perdita di carico 100-120 mmH₂O, portata 1m³/1000m³ tipo di liquido usato acqua, senza prelavaggio e dichiarando un'efficienza del 95 % di questo tipo di filtri per abbattere le polveri.

In conclusione si evidenzia che la perdita di carico risulta con valori più bassi previsti e quindi con una minor efficienza di tale impianto di abbattimento a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.3 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer. (valore 400 -1300 mmH₂O; in considerazione del fatto che si tratta di un impianto di abbattimento nuovo specifico per la lavorazione, non si rilevano elementi ostativi nel rispetto delle raccomandazioni previste dal costruttore dell'impianto di abbattimento.

In conclusione si fissano i limiti e le prescrizioni sotto riportate

CARATTERISTICHE EMISSIONE E11	
<i>Portata massima</i>	<i>8500 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>9 m</i>
<i>Durata</i>	<i>3 h/g</i>
<i>Sezione</i>	<i>0,10 mq</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>Filtro abbattitore a umido Venturi</i>

<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>10 Nmc/h</i>
<i>frequenza autocontrolli</i>	<i>Monitoraggio annuale</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *effettuare la messa a regime del punto di emissione nuovo E11,*
- *rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulle emissioni E11*

IMPIANTI TERMICI CIVILI

EMISSIONI N. E06, E07 – GENERATORI AD IRRAGGIAMENTO FRACCARO (40 kW cad., a gpl)

EMISSIONE N. E08 – CALDAIA PALAZZINA SERVIZI (35 kW, a gpl) dichiarata nell'AUA attualmente vigente è stata dismessa.

il riscaldamento degli uffici con pompa di calore inverter elettrica con potenza termica nominale 25 KW.

Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detti impianti non superano i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto è disciplinato dal titolo II dello stesso decreto legislativo”.

Con nota prot. n. 2023/0265731/P del 09/10/2023, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/171008 del 09/10/2023, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena ha espresso il parere di seguito riportato:

“In merito alla richiesta in oggetto (ns prot. 2023/ 0169933/A del 21/06/2023), esaminata la documentazione agli atti, comprensiva delle successive integrazioni, presentate dalla Ditta LAMIERAPIU' SOCIETA' COOPERATIVA, tenuto presente il contesto territoriale quasi esclusivamente produttivo, le caratteristiche delle emissioni oggetto del procedimento di Modifica Sostanziale di AUA e acquisite le valutazioni del Servizio PSAL si esprime, per quanto di specifica competenza, parere favorevole, con i limiti e le prescrizioni decisi da Arpae - Servizio Territoriale e nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.”.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto comunque necessario aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e del parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 25/02/2016 prot. n. 7981, successivamente aggiornata con in data 17/10/2016 prot. n. 41302 e in data 23/04/2019 prot.

n. 18900, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP in data 23/05/2023 - P.G.N. 18122, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI N. 6, 7 – GENERATORI AD IRRAGGIAMENTO FRACCARO (0,04 MW cad., a gpl)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di lavorazione e progettazione di manufatti in metallo sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – PANTOGRAFO (ESCLUSO ACCIAIO INOX)

Impianto abbattimento: filtro a cartucce + pressostato differenziale

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – TAGLIO LASER LAMIERE

Impianto abbattimento: filtro a cartucce + pressostato differenziale

Portata massima	4.100	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni + Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 – SALDATURA MANUALE - ROBOT DI SALDATURA (ESCLUSO ACCIAIO INOX)

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 4 – TAGLIO LASER (TUBI/TUBOLARI)

Impianto abbattimento: filtro a cartucce + pressostato differenziale

Portata massima	2.800	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni + Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. 5 – TAGLIO LASER LAMIERE

Impianto abbattimento: filtro a cartucce + pressostato differenziale

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	15	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni + Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. 9 – TAGLIO LASER (TUBI/TUBOLARI)

Impianto abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni + Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. 10 – TAGLIO LASER LAMIERE

Impianto abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.100	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	9	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni + Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. 11 – LEVIGATRICE

Impianto abbattimento: ad umido tipo Venturi

Portata massima	8.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle emissioni modificate E3, E5 e alla emissione nuova E11, con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle emissioni modificate E3, E5 e alla emissione nuova E11 (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
4. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle emissioni modificate E3, E5 e alla emissione nuova E11 e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC:

aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 5., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
7. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E9, E10 ed E11**, con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato. Si precisa che il monitoraggio periodico delle **emissioni N. E2, E4, E5, E9 ed E10** dovrà essere effettuato durante lo svolgimento di operazioni di taglio laser dell'acciaio inox.
8. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 9. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
9. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di

procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

11. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installati sulle emissioni E1, E2, E4, E5, E9, E10 ed E11 (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
 - da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere

programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

12. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I **punti di misura/campionamento** devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

13. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'**accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo

sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antidrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza

14. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Cromo VI e suoi composti, espressi come Cr	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Nichel e suoi composti, espressi come Ni	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel

caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

15. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.